



CITTÀ DI SANLURI

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Urpi Alberto**

ORDINANZA N. **97**
in data **23/12/2024**

OGGETTO:

Disposizioni per l'accensione di fuochi di artificio liberi e soggetti ad autorizzazione – Periodo Festività di Fine Anno.



CITTÀ DI SANLURI

UFFICIO DEL SINDACO

ACCENSIONI PIROTECNICHE – FESTIVITA' DI FINE ANNO

ORDINANZA N. 97 DEL 23/12/2024

Oggetto: **Disposizioni per l'accensione di fuochi di artificio liberi e soggetti ad autorizzazione – Periodo Festività di Fine Anno.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- per incolumità pubblica si intende non solo l'integrità fisica ma anche psichica della popolazione e che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in essere per la difesa del cittadino nell'ambito della comunità locale, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità e coesione sociale;
- è diffusa e consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere nell'ambito del territorio cittadino artifici pirotecnici di ogni categoria, il cui utilizzo risulta essere sempre più consistente e pericoloso;
- che tale consolidata condotta turba il normale andamento della vita di relazione dei cittadini, e comporta gravi rischi alla incolumità delle persone ed il rischio di danni rilevanti al patrimonio pubblico e privato;
- che gli organi di stampa hanno più volte messo in evidenza come i principali incidenti siano fortemente legati alla vendita e all'utilizzo illegale di prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- che tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 31/03/1979, è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio e che per la loro tutela si sono già riscontrate richieste da parte delle principali associazioni nazionali di protezione animali e da parte delle associazioni locali operanti nel settore del benessere animale;
- che nonostante non risultino agli atti di questa amministrazione eventi dannosi ascrivibili all'utilizzo degli artifici pirotecnici siano essi interessanti le persone che le cose, gli eventuali danni economici che possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione

- incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto luminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire arredi pubblici, veicoli privati, riserve di legnatico ecc....;
- che negli anni a poco sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare l'uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
 - che la cronaca degli ultimi anni ha invece messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiettante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati anche ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte dei minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
 - che per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più ristretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e si ascrivono a consolidate tradizioni;

CONSIDERATO che gli appelli fino ad ora emessi per un utilizzo consapevole dei fuochi artificiali, nel periodo Natalizio non ha prodotto effetti significativi, in quanto si è constatato un utilizzo cospicuo di materiali esplodenti ed illuminanti, da far ritenere che il loro utilizzo non fosse limitato al materiale autorizzato, e considerato pure che non sono state rilasciate Autorizzazioni alcune per l'accensione di essi;

TENUTO CONTO che il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane e ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico;

RILEVATO che sussiste un pericolo oggettivo, derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici, sia a chi li maneggi, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

VALUTATO che l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative non solo verso le persone, ma anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti oltre che generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendosi così a rischio di smarrimento e/o investimento;

RILEVATO altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, né inibire la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Rilevato pertanto che, con apposito provvedimento occorre:

- regolamentare l'uso di prodotti pirotecnici durante il periodo delle festività di fine anno e fino al trascorrere della Epifania, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentarne l'uso in luogo privato;
- vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiettante (c. d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici in vigore dal 13 agosto 2015, che definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale;

VISTA la circolare 11/01/2001, n. 559 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici in vigore dal 13 agosto 2015, che definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale;

VISTO l'art. 3 del citato decreto legislativo che classifica gli articoli pirotecnici nelle categorie:

- a) Fuochi d'artificio, categorie F1, F2, F3, e F4;
 - b) Articoli pirotecnici teatrali, categorie T1e T2;
 - c) Altri articoli pirotecnici, categorie P1 e P2;
- Prodotti di IV e V categoria riconosciuti e classificati dal Ministero ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S.

VISTO l'art.5 dello stesso D.L.vo, "Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici, per il quale è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e ai privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2;

VISTO l'art. 659 del c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone),

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

VISTA la legge 24/07/2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

VISTA la legge 15/07/2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTA la Legge 121/1981;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 – Sanzioni Amministrative;

RACCOMANDA

- *Ai rivenditori professionali appositamente autorizzati ed ai titolari di attività commerciali di libera vendita di prodotti pirotecnici, di adottare le più opportune precauzioni nell'attività di vendita, esponendo appositi avvisi riguardanti la pericolosità dei prodotti di vendita e la necessità di un loro appropriato utilizzo, nei termini di legge, e provvedendo a comunicare i termini della presente ordinanza;*

- *Alla popolazione di acquisire artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e di non raccogliere*

Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri - CF 82002670923 - P.I.00600740922

Pec: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it; e-mail protocollo@comune.sanluri.su.it - tel. 07093831

Sito web: <https://comune.sanluri.su.it/>

botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tanto meno di provare a riaccenderli;

- agli esercenti la patria potestà, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psico-fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale e del benessere degli animali:

- a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 7 gennaio 2025, il **DIVIETO** di vendita in forma ambulante, ed in sede fissa per ogni attività non appositamente autorizzata, di ogni tipo di fuochi d'artificio NON ascrivibili alla categorie F1 e F2 di cui all'art.3 del D. Lgs 29 luglio 2015 n. 123, **(1 - categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione; 2 - categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;)** ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie;
- In particolare è vietata la vendita di quei prodotti che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo mentre sono esclusi da tale divieto i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
- Il DIVIETO, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino al 7 gennaio 2025 al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art.4 del D. Lgs. 04.04.10, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ad eccezione di quelli relativi alla categoria F1 e F2, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli a cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
- **II DIVIETO** di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, materiale esplosivo, di qualsiasi categoria, ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità;
- Ai minori di anni 14 è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio compresi quelli rientranti nella categoria F1;
- **II DIVIETO** per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute *et similia*, di consentirne a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

AVVERTE

Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri - CF 82002670923 - P.I.00600740922

Pec: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it; e-mail protocollo@comune.sanluri.su.it - tel. 07093831

Sito web: <https://comune.sanluri.su.it/>

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000 da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00 a carico dei contravventori, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 co. 5 della Legge citata. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.

TRASMETTE

la presente ordinanza, per l'osservanza, agli Agenti della Forza Pubblica ed al Signor Prefetto di Cagliari per gli adempimenti conseguenti.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on fine, sul sito istituzionale del Comune.

INFORMA

contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR SARDEGNA nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio on line oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line. Chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Cagliari, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;

Il personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è L'Ufficio di Polizia Municipale.

Sanluri, lì 23/12/2024

IL SINDACO

Dott. Alberto URPI

Inviata a:

Sig. PREFETTO

Cagliari

- Albo Pretorio
- Comando Polizia Locale
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando Polstrada
- Tenenza Guardia di Finanza
- Distaccamento dei Vigili del Fuoco
- Comando Stazione Forestale

Sanluri